

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"Doser S.p.A. Fixed Rate 5.50% due 2019 - 2024"

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

DOSER S.p.A. ("Emittente"), DOSER SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Milano (MI), Via Sebastiano Veniero n. 4, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 1990062, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 01846050340 avente capitale sociale pari ad euro 3.500.000,00 i.v., diviso in n. 2.640 (duemilaseicentoquaranta) azioni ordinarie di euro 1.325,76 (milletrecentoventicinque virgola settantasei) cadauna.

1.2 L'Emittente è attiva nel settore immobiliare e segnatamente residenziale e commerciale.

1.3. In data 25 settembre 2019 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile (in seguito anche il "**Prestito**"), ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile, da offrire in sottoscrizione, alle condizioni previste dal presente regolamento (il "**Regolamento**"): (i) ai soci dell'Emittente, anche non proporzionalmente alle partecipazioni sociali da essi detenute e, in caso di mancata copertura di tutta l'offerta (ii) a terzi investitori fino ad un numero massimo (compresi i soci) di cento persone fisiche e/o giuridiche.

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del regolamento del prestito obbligazionario emesso da Doser S.p.A.. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale. Agente per il Calcolo indica l'Emittente nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

Assemblea degli Obbligazionisti: ha il significato di cui all'articolo 14 ("Assemblea degli Obbligazionisti") del Regolamento del Prestito.

Data di Emissione: indica il 30 settembre 2019.

Data di Godimento: indica il 30 settembre 2019.

Data di Pagamento: indica il 30 settembre di ciascun anno (collettivamente le "Date di Pagamento").

Data di Rimborso Anticipato: indica la data specificata dagli Obbligazionisti nella relativa richiesta di rimborso anticipato delle Obbligazioni inviata all'Emittente ai sensi dell'articolo 9 ("Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti"), restando inteso che tale data non potrà cadere prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di invio della Richiesta di Rimborso Anticipato.

Data di Scadenza indica in relazione alle Obbligazioni la data in cui tali obbligazioni saranno rimborsate, che cadrà il 30 settembre 2024.

Delibera di Rimborso Anticipato: ha il significato attribuito nell'articolo 9 ("Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti").

Emittente: indica DOSER SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Milano (MI), Via Sebastiano Veniero n. 4, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 1990062, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 01846050340, avente capitale sociale pari ad euro 3.500.000,00 i.v..

Evento Pregiudizievole Significativo: ha il significato attribuito all'articolo 9 ("Impegni dell'Emittente") del

Doser s.p.a.

capitale sociale: € 3.500.000,00

sede legale: via Sebastiano Veniero 4 - 20148 Milano

T +39 0521 922352

F +39 0521 907871

P.I. 01846050340

R.E.A. 182570

sede operativa: via Strasburgo 43/A - 43123 Parma

info@doser.it

www.doser.it

Regolamento del Prestito.

Evento Rilevante: indica ciascun evento elencato all'articolo 9 ("Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti").

Giorno Lavorativo: indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

Legge Fallimentare: indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.

Obbligazioni: ha il significato attribuito nell'articolo 1 ("Importo, tagli e titoli") del Regolamento del Prestito.

Obbligazionisti: ha il significato attribuito nell'articolo 1 ("Importo, tagli e titoli") del Regolamento del Prestito.

Periodo di Interessi: ha il significato attribuito nell'articolo 6 ("Interessi") del Regolamento del Prestito.

Prestito: ha il significato attribuito nell'articolo 1 ("Importo, tagli e titoli") del Regolamento del Prestito.

Prima Data di Pagamento: indica il 30 settembre 2020.

Rappresentante Comune: ha il significato attribuito nell'articolo 9 ("Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti").

Regolamento del Prestito: indica il regolamento delle Obbligazioni.

Richiesta di Rimborso Anticipato: ha il significato attribuito all'articolo 9 ("Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti").

Tasso di Interesse: ha il significato attribuito all'articolo 6 ("Interessi").

TUF: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.

Valore Nominale: ha il significato attribuito nell'articolo 1 ("Importo, tagli e titoli") del Regolamento del Prestito.

ARTICOLO 1 - IMPORTO, TAGLI E TITOLI

1.1 Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito obbligazionario denominato "**Doser S.p.A. Fixed Rate 5.50% due 2019 - 2024**", da parte di Doser S.p.A. (l'"**Emittente**").

Il Prestito è emesso in una o più tranches fungibili in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del codice civile ed è costituito da massimi n. 1.500 (millecinquecento) titoli obbligazionari (le "Obbligazioni") del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno (il "**Valore Nominale**") fino ad un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). L'emissione del Prestito è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 25 settembre 2019 con atto a rogito del Notaio Paolo Micheli di Parma.

1.2 Il lotto minimo di sottoscrizione è pari ad 1 (una) Obbligazione e, quindi, ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

1.3. Le Obbligazioni sono denominate in Euro, sono nominative e raggruppabili in certificati di importi e tagli diversi.

1.4. La legittimazione all'esercizio dei diritti propri degli obbligazionisti è attestata dal possesso dei suddetti titoli rappresentativi delle Obbligazioni e dall'iscrizione nel libro degli obbligazionisti tenuto dall'Emittente.

1.5. Il rilascio dei titoli obbligazionari avverrà nei 60 (sessanta) giorni successivi al termine previsto per la loro sottoscrizione.

1.6 Il collocamento delle Obbligazioni è curato dalla stessa Emittente e/o dalle banche da questa incaricate.

1.7 Il Prestito è scindibile e, quindi, verranno emesse soltanto le Obbligazioni effettivamente sottoscritte dagli aventi diritto, fino alla concorrenza di massime n. 14.999 (quattordicimilanovecentonovantanove) Obbligazioni.

1.8 Il trasferimento delle Obbligazioni tra vivi, ai sensi dell'art. 2022 cod. civ., e a causa di morte, diviene efficace nei confronti dell'Emittente a far data dell'annotazione del relativo atto nel libro degli obbligazionisti.

ARTICOLO 2 - PREZZO DI EMISSIONE E VALUTA

2.1 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, ovvero al prezzo pari al Valore Nominale e quindi al prezzo di sottoscrizione di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna Obbligazione (di seguito il "**Prezzo di Emissione**").

Doser s.p.a.

capitale sociale: € 3.500.000,00

sede legale: via Sebastiano Veniero 4 - 20148 Milano

T +39 0521 922352

F +39 0521 907871

P.I. 01846050340

R.E.A. 182570

sede operativa: via Strasburgo 43/A - 43123 Parma

info@doser.it

www.doser.it

2.2 La sottoscrizione delle Obbligazioni e la corresponsione del Prezzo di Emissione da parte dei relativi sottoscrittori (gli "Obbligazionisti") dovrà avvenire in un'unica soluzione con versamento del correlato importo contestualmente alla relativa sottoscrizione delle Obbligazioni stesse.

2.3 L'effettiva sottoscrizione avverrà con il pagamento per l'intero prezzo di emissione delle obbligazioni sottoscritte con bonifico bancario su c/c n. 56808890 presso CREDIT AGRICOLE agenzia PARMA AG. 12 - VIA SPEZIA, 138/A (IBAN: IT25-O-06230-12796-000056808890) intestato a DOSER S.p.A. con causale "sottoscrizione prestito obbligazionario Doser S.p.A 2019/2024", indicando il numero di obbligazioni sottoscritte ed il relativo valore.

2.4 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. Salvo quanto contrariamente previsto dalla legge applicabile, nel caso in cui l'Euro non fosse più riconosciuto dalla banca centrale quale valuta corrente in Italia, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Euro, e qualsiasi obbligazione di cui al presente Regolamento in Euro, dovrà essere inteso quale riferito alla valuta che sarà riconosciuta dalla banca centrale quale corrente in Italia (nel caso di più valute correnti, quella che sarà individuata dall'Emittente), al tasso di conversione riconosciuto dalla banca centrale per la conversione dell'Euro in tale valuta, con arrotondamento in difetto o in eccesso come determinato ragionevolmente dall'Emittente.

ARTICOLO 3 - SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E RIAPERTURA

3.1 Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal **30 settembre 2019 fino al 31 dicembre 2020** (il "Periodo di Offerta").

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione ai soci ed in caso di mancata copertura di tutta l'offerta ad Investitori terzi per un numero non superiore a cento persone fisiche e/o giuridiche.

3.2 Il Prestito obbligazionario disciplinato dal Regolamento non costituisce un'offerta al pubblico di strumenti finanziari, ai sensi degli artt. 93-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza o TUF).

3.3 Il Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione della Consob né di Borsa Italiana S.p.A. I soggetti destinatari del Prestito obbligazionario sono invitati, prima della sottoscrizione, a leggere il Regolamento e l'allegato Memorandum informativo sui rischi dell'operazione.

3.4 In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro la scadenza del Periodo di Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli Obbligazionisti e da terzi nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti di volta in volta dall'Emittente (il "Periodo di Offerta Aggiuntivo"), con regolamento sulla base delle norme di mercato (la "Data di Regolamento"), fermo restando che le Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta Aggiuntivo avranno gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse. Ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente entro giorni 5 (cinque) dall'apertura dello stesso, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Regolamento.

3.6 Ove la sottoscrizione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento (come infra definita) (nel caso del Periodo di Offerta) ovvero ad una Data di Pagamento (come infra definita) (nel caso del Periodo di Offerta Aggiuntivo), il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato del relativo rateo di interessi lordo di competenza rispetto rispettivamente alla Data di Godimento precedente e sino alla Data di Regolamento (l'"Importo dei Dietimi").

3.7 Al raggiungimento di un numero di sottoscrizioni pari all'importo nominale complessivo massimo del Prestito, il Periodo di Offerta si riterrà chiuso e conseguentemente l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto all'articolo 18 del presente Regolamento. L'Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più tranches ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto all'articolo 18 del presente Regolamento. La sottoscrizione delle Obbligazioni nel corso del Periodo di Offerta Aggiuntivo si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore dell'Emittente del

Doser s.p.a.

capitale sociale: € 3.500.000,00

sede legale: via Sebastiano Veniero 4 - 20148 Milano

T +39 0521 922352

F +39 0521 907871

P.I. 01846050340

R.E.A. 182570

sede operativa: via Strasburgo 43/A - 43123 Parma

info@doser.it

www.doser.it

Prezzo di Emissione maggiorato dell'Importo dei Dietimi.

3.8 Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

3.9 Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed all'articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Le Obbligazioni inoltre non sono né saranno registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni ed integrazioni o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone ed in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti Autorità.

3.10 La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4 - DATA DI EMISSIONE, DATA DI GODIMENTO

4.1 Il Prestito è emesso il 30 settembre 2019 (la "Data di Emissione") ed avrà godimento a partire dal 30 settembre 2019 (la "Data di Godimento").

ARTICOLO 5 - DURATA

5.1 Il Prestito Obbligazionario ha durata di 5 (cinque) anni (ossia sessanta mesi) a decorrere dalla Data di Godimento e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento e cioè sino al 30 settembre 2024 (la "Data di Scadenza").

5.2 Fermo restando le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della scadenza ordinaria del Prestito per effetto di quanto stabilito nell'ambito del presente Regolamento, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, quindi per un importo pari al Valore Nominale, con le modalità di cui al presente Regolamento ed alle condizioni e nei limiti del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - INTERESSI

6.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al **tasso fisso nominale annuo del 5.50% (cinque virgola cinquanta per cento)** (il "Tasso di Interesse Nominale") dalla Data di Godimento (inclusa) e sino alla Data di Scadenza (esclusa).

6.2 Il pagamento degli interessi maturati sarà effettuato su base annuale in via posticipata a partire dalla Prima Data di Pagamento che cadrà il **30 settembre 2020**.

6.3 Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

(i) la Data di Scadenza; e

(ii) in caso di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 8 (Rimborso anticipato a favore dell'Emittente) o 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), la relativa Data di Rimborso Anticipato.

6.4 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse Nominale.

L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

6.5 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) - secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.

6.6 Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento

Doser s.p.a.

capitale sociale: € 3.500.000,00

sede legale: via Sebastiano Veniero 4 - 20148 Milano

T +39 0521 922352

F +39 0521 907871

P.I. 01846050340

R.E.A. 182570

sede operativa: via Strasburgo 43/A - 43123 Parma

info@doser.it

www.doser.it

degli Interessi.

Per "Periodo di Interessi" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (Following Business Day Convention - unadjusted).

ARTICOLO 7 - RIMBORSO ORDINARIO

7.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, il rimborso ordinario del Prestito relativamente alle Obbligazioni non rimborsate anticipatamente, saranno rimborsate in denaro alla pari alla Data di Scadenza in un'unica rata.

7.2 Qualora una Data di Rimborso o la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza che tale differimento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti in conseguenza di tale pagamento o il differimento delle successive Data di Rimborso.

ARTICOLO 8 - RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

8.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 7 del Regolamento, l'Emittente in ogni momento avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente e integralmente le Obbligazioni (la "Facoltà di Rimborso Anticipato").

8.2 Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 8 avverrà alla pari senza penali o indennizzi a carico dell'Emittente e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla data di rimborso anticipato senza aggravio di spese o oneri per gli Obbligazionisti.

La Facoltà di Rimborso Anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Rappresentante Comune, ove nominato, e mediante apposito comunicato da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente:

www.doser.it, con 15 (quindici) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista di rimborso delle Obbligazioni.

ARTICOLO 9 - RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

9.1 Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno un "Evento Rilevante"):

a. mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 60 (sessanta) giorni;

b. verificarsi di uno stato di insolvenza in capo all'Emittente, ai sensi dell'articolo 5 del D.R. del 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato (la "Legge Fallimentare"), ovvero ai sensi di altra normativa, tempo per tempo, applicabile all'Emittente stessa e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile fatto salvo che entro la prima udienza fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata;

c. deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo

Doser s.p.a.

capitale sociale: € 3.500.000,00

sede legale: via Sebastiano Veniero 4 - 20148 Milano

T +39 0521 922352 F +39 0521 907871

P.I. 01846050340

R.E.A. 182570

sede operativa: via Strasburgo 43/A - 43123 Parma

info@doser.it

www.doser.it

Indebitamento Finanziario e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori ovvero di procedure equivalenti ai sensi di altra normativa, tempo per tempo, applicabile all'Emittente stessa;
d. mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal successivo articolo 10 del presente Regolamento purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Negativo;
e. verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più degli obblighi dell'Emittente di cui al successivo articolo 10 del Regolamento cessi di essere valido, legittimo, efficace o eseguibile;

9.2 Non appena l'Emittente venga a conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante, dovrà darne comunicazione agli Obbligazionisti. Contestualmente a tale comunicazione o nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla diffusione della stessa, l'Emittente dovrà inoltre convocare l'Assemblea degli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento.

Qualora l'Assemblea degli Obbligazionisti attesti il verificarsi di un Evento Rilevante, la stessa avrà il diritto di deliberare (i) l'invio all'Emittente della Richiesta di Rimborso Anticipato secondo i termini previsti nel successivo paragrafo (la "Delibera di Rimborso Anticipato"), ovvero (ii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni, ovvero (iii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni condizionatamente all'accettazione da parte dell'Emittente di specifiche modifiche al Regolamento del Prestito.

Richiesta di Rimborso Anticipato e Comunicazione di Rimborso Anticipato

A seguito dell'adozione della Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) il rimborso anticipato integrale, e non parziale, del Prestito tramite richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo doserspa@legalmail.it (la "Richiesta di Rimborso Anticipato") almeno 60 (sessanta) giorni lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato da parte del soggetto designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (il "Rappresentante Comune"). In caso di inerzia del Rappresentante Comune rimarrà in ogni caso salva la facoltà di ciascun Obbligazionista di inviare la Richiesta di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

9.3 Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla data di rimborso anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

9.4 L'Emittente dovrà prontamente comunicare agli Obbligazionisti l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante, (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato e (iii) dell'importo rimborsato.

9.5 A far tempo dalla data di rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti, le Obbligazioni cesseranno di essere produttive di interessi.

ARTICOLO 10 - IMPEGNI DELL'EMITTENTE

10.1 Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- a. non cessare né modificare significativamente la propria attività principale e astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con la propria attività principale, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- b. non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- c. non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- d. comunicare prontamente al Rappresentante degli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di

Doser s.p.a.

capitale sociale: € 3.500.000,00

sede legale: via Sebastiano Veniero 4 - 20148 Milano

T +39 0521 922352

F +39 0521 907871

P.I. 01846050340

R.E.A. 182570

sede operativa: via Strasburgo 43/A - 43123 Parma

info@doser.it

www.doser.it

natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa o intentata da terzi per iscritto) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;

e. mettere prontamente a disposizione del Rappresentante degli Obbligazionisti e degli Obbligazionisti su loro richiesta (i) copia del bilancio d'esercizio annuale; e (ii) copia della relazione semestrale (ove disponibile);

f. comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti.

Per "Evento Pregiudizievole Significativo" s'intende un evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.

Per "Indebitamento Finanziario" s'intende qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

(a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito convertibili, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi-equity) o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale, il tutto con esclusione del rilascio di garanzie e/o crediti di firma rilasciati dall'Emittente così come qualsiasi strumento di debito non per cassa assunto da parte dell'Emittente nello svolgimento della propria attività caratteristica (i.e. performance bond, advance payment bond, lettere di patronage, etc.);

(b) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di forward, accordi di sale e saleback o di sale and leaseback) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;

(c) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (marked to market value) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del close-out di tale operazione in derivati, tale importo).

ARTICOLO 11 - SERVIZIO DEL PRESTITO

11.1 Il pagamento del capitale, degli interessi e di ogni altra somma dovuta agli obbligazionisti, anche a titolo di rimborso anticipato, dovuto dalla Società emittente in relazione alle Obbligazioni sarà corrisposto agli aventi diritto, al netto delle eventuali ritenute operate ai sensi di legge, mediante accredito sul conto corrente da indicarsi a cura dell'obbligazionista o della banca da questi incaricata nel libro degli obbligazionisti. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

ARTICOLO 12 - STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

12.1 Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

ARTICOLO 13 - TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

13.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Doser s.p.a.

capitale sociale: € 3.500.000,00

sede legale: via Sebastiano Veniero 4 - 20148 Milano

T +39 0521 922352 F +39 0521 907871

P.I. 01846050340

R.E.A. 182570

sede operativa: via Strasburgo 43/A - 43123 Parma

info@doser.it

www.doser.it

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

14.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

14.2 L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- a. sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune, fermo restando quanto infra precisato;
- b. sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- c. sulla proposta di concordato;
- d. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

14.3 L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata in conformità alle norme statutarie previste per la convocazione dell'assemblea dei soci in sede straordinaria debitamente integrate, ove non già statutariamente previsto, dalla pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.doser.it.

14.4 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

14.5 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile.

14.6 Il Rappresentante Comune provvede (i) all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e (ii) a tutelare gli interessi comuni degli Obbligazionisti nei rapporti con l'Emittente.

Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

ARTICOLO 15 - REGIME FISCALE

15.1 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

15.2 L'Obbligazionista è tenuto a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

ARTICOLO 16 - MODIFICHE

16.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che gli stessi siano prontamente comunicati secondo le modalità previste all'articolo 18 che segue. Il Regolamento potrà essere altresì modificato dall'Emittente per recepire modifiche richieste da disposizioni imperative di legge.

ARTICOLO 17 - VARIE

17.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni, incluse le comunicazioni inerenti a un eventuale rimborso anticipato, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.doser.it e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

17.2 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto

Doser s.p.a.

capitale sociale: € 3.500.000,00

sede legale: via Sebastiano Veniero 4 - 20148 Milano

T +39 0521 922352 F +39 0521 907871

P.I. 01846050340

R.E.A. 182570

sede operativa: via Strasburgo 43/A - 43123 Parma

info@doser.it

www.doser.it

non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

17.3 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ARTICOLO 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

18.1 Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ovvero, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 206/2005, il foro di residenza o domicilio effettivo di quest'ultimo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato Decreto. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Doser s.p.a.

capitale sociale: € 3.500.000,00

sede legale: via Sebastiano Veniero 4 - 20148 Milano

T +39 0521 922352 F +39 0521 907871

P.I. 01846050340

R.E.A. 182570

sede operativa: via Strasburgo 43/A - 43123 Parma

info@doser.it

www.doser.it